



ORDINANZA N. 23 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le ordinanza n. 51/19 e n. 8/20 con cui si disciplinava la destinazione funzionale del Piazzale Angioino lato levante, le cui premesse sono qui integralmente richiamate;

PRESO ATTO che a seguito dello stato di emergenza dichiarato per l'epidemia COVID-19, i flussi turistici aventi come punto di transito il porto di Napoli si sono drasticamente ridotti, ed in particolare il traffico passeggeri del settore crociere risulta completamente azzerato;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce delle attuali condizioni congiunturali, rimodulare la distribuzione delle aree del lato levante del molo Angioino, al fine di prevenire fenomeni di sosta non consentita nelle aree attualmente sottoutilizzate a causa della contrazione della domanda del settore crocieristico ed assicurarne un più razionale utilizzo;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La destinazione funzionale di alcune aree del Piazzale Angioino, come definita dall'art.1 dell'ordinanza 51/19, è così modificata:



1. Area **K**: riservata alla sosta di bus per carico e scarico passeggeri per i servizi pubblici di linea autorizzati, secondo le modalità previste dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dall'A.d.S.P., nonché ad eventuali esigenze contingenti di sosta veicolare temporanea.
2. Area **P**: riservata alla sosta dei concessionari della calata Beverello, nonché alla sosta, negli stalli all'uopo predisposti, delle auto appartenenti all'AdSP.

Restano invariate le destinazioni funzionali delle aree **L, M, J**.

Ai fini dell'individuazione delle aree sopra menzionate fa riferimento la planimetria allegata all'ordinanza n. 51/19.

Le predette disposizioni possono essere revocate, modificate e/o sospese qualora per esigenze operative una o più aree dovessero essere asservite, anche temporaneamente, ad altri scopi.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna. E' contestualmente abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente.

Napoli, lì 20.05.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO